



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

*Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale*

Prot. n. AOODGAI/1406

Roma, 13 febbraio 2014

Ai Direttori Generali Uffici
Scolastici Regionali Regioni
obiettivo Convergenza
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici Istituti
Scolastici Regioni Obiettivo
Convergenza
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - programmazione 2007-2013. Procedure selettive per l'attuazione dei progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi delle note di chiarimento e indicazioni.

Questo Ufficio, nello svolgimento della funzione di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali (FESR e FSE) e della funzione di Organismo Intermedio per i Programmi Operativi Regionali (FSE e FESR), ha tra l'altro il compito di fornire istruzioni specifiche per l'attuazione dei progetti cofinanziati con i predetti fondi.

Tali istruzioni sono state ampiamente fornite nell'ambito delle disposizioni, circolari, avvisi, schemi sinottici e note di volta in volta emanate in relazione all'attuazione dei progetti.

Con tali provvedimenti, questo Ufficio - oltre a fornire indicazioni specifiche inerenti le singole azioni messe in campo con i Programmi Operativi - ha inteso svolgere una ricognizione in merito alla normativa comunitaria e nazionale che governa l'attività negoziale delle amministrazioni pubbliche statali e delle Istituzioni Scolastiche e/o fornire chiarimenti in merito alla medesima; ciò al fine di fornire strumenti che consentissero alle scuole di orientarsi nel complesso ed estremamente frazionato scenario normativo di riferimento e con il chiaro obiettivo di minimizzare il rischio di violazioni di detta normativa.

Ed invero, come chiarito più volte, l'inosservanza della normativa in questione può comportare conseguenze di non poco rilievo sotto il profilo delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi e dell'ammissibilità della spesa. In particolare, come più volte ricordato, il mancato rispetto di norme sugli appalti pubblici di derivazione comunitaria e dunque funzionali a tutelare la concorrenza - quali le disposizioni che tratteggiano le procedure per la selezione di operatori o esperti di cui avvalersi per l'attuazione dei progetti - è suscettibile di determinare conseguenze molto gravi sulla ammissibilità della spesa. In ipotesi di violazioni, sussiste inoltre un alto rischio di contenzioso e di conseguente sospensione della procedura di selezione.

Tutto ciò premesso - tenuto conto che ancora si riscontrano errori nelle procedure di selezione

funzionali all'attuazione degli interventi ed al fine di garantire la più ampia diffusione ad indicazioni che, seppur rese con riferimento a specifiche azioni o interventi, hanno portata generale - si ritiene opportuno effettuare, con la presente nota, una ricognizione dei provvedimenti emanati da questo Ufficio al fine di richiamare l'attenzione sulla normativa di riferimento e fornire indicazioni volte a chiarirne le modalità di applicazione, richiamandone sinteticamente, e senza alcuna pretesa di completezza, i principali contenuti.

Al riguardo, preme ancora una volta evidenziare come – dal momento che dette note hanno unicamente la funzione di richiamare la normativa di settore o offrire chiarimenti in proposito – sia assolutamente necessario fare sempre riferimento alla normativa di settore, che è in costante evoluzione, avvalendosi delle note dell'Autorità di Gestione quale strumento di individuazione e lettura della normativa medesima.

Si comunica peraltro che, in tale ottica, sono stati predisposti spazi dedicati alla consultazione della normativa di riferimento e delle disposizioni di questa Autorità di Gestione, volti a facilitare l'accesso alle medesime. In particolare, si segnalano le seguenti aree, presenti sulla Homepage di questo Ministero, dedicate ai fondi strutturali.

- La “nuvola” (tag-cloud): le parole chiave (tag) permettono di evidenziare tutta la documentazione relativa alla voce cliccata;
- la rubrica “Compendio delle disposizioni per attuazione interventi” mette a disposizione un accesso semplificato alla numerosa e complessa documentazione di gestione degli interventi;
- “FOR MIUR- manuale delle procedure per l'esecuzione dei lavori” fornisce informazioni sulla gestione dei progetti finanziati nell'ambito dell'ASSE II del FESR”.

* * *

Premessa – La normativa di riferimento

Ai fini della realizzazione degli interventi promossi con i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei a titolarità di questo Ministero, le Istituzioni Scolastiche sono chiamate ad espletare procedure selettive coerenti con un quadro regolamentare articolato tra norme comunitarie e nazionali di svariata natura, forma, ambito ed efficacia applicativa.

La disciplina relativa alle procedure da attuare ai fini della stipula di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture trova la propria fonte primaria nelle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE ed, a livello nazionale, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (il “Codice degli Appalti”) e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, normativa spessissimo soggetta a modifiche ed integrazioni ed ai fini della interpretazione della quale assumono rilevanza le comunicazioni interpretative della Commissione Europea e gli indirizzi espressi dall'Autorità di Vigilanza in materia di Contratti Pubblici.

Trovano altresì applicazione ulteriori disposizioni, tra le quali, per esemplificare, le norma di cui alla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28/11/2012, le disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20/04/2013, le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni Consip previste dal D.L. 95/2012 e dalla legge 228/2012 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013 nonché la normativa in materia di attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001, in quanto compatibile con la normativa in materia di appalti.

Ciò posto, sempre in via preliminare, si coglie l'occasione per sottolineare che, con il Regolamento (CE) n. 1336/2013, sono state modificate le c.d. soglie di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici; in particolare a decorrere dal 01/01/2014 i nuovi importi di dette

soglie di rilevanza comunitaria per le Istituzioni Scolastiche – allo stato qualificate come amministrazioni centrali - sono le seguenti:

- **134.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;**
- **207.000 euro per gli appalti pubblici di c.d. servizi esclusi (di cui all'allegato II B al Codice degli Appalti)¹;**
- **5.186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori.**

1) Linee guida in materia di contratti pubblici relativi a lavori/servizi/forniture

In occasione dell'emanazione dell'Avviso Congiunto MIUR – MATTM prot. n. 7667 del 15/06/2010, sono state pubblicate “*Linee Guida per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” ai sensi dell'Avviso Congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010*”.

Le Linee Guida sono volte a fornire indicazioni sintetiche relative alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a beni/servizi/lavori alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni ad Obiettivo Convergenza beneficiarie dei finanziamenti a valere sul PON FESR, Asse II, Obiettivo C; la consultazione delle Linee Guida tuttavia costituisce uno strumento utile per tutte le Istituzioni Scolastiche che devono fare ricorso a procedure selettive ai fini dell'acquisizione di beni/servizi/lavori per la realizzazione di progetti finanziati con fondi strutturali.

In tale ambito, si è descritta, nei tratti essenziali, la disciplina relativa alle procedure di affidamento, con particolare riferimento agli affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria (cfr. parte prima), e la normativa di riferimento riguardo all'attuazione di un intervento infrastrutturale pubblico (cfr. parte seconda).

In particolare, si richiama l'attenzione delle scuole sulle fasi in cui, come chiarito nell'ambito delle Linee Guida, deve necessariamente articolarsi la procedura di gara (paragrafo 1.2.4. delle Linee Guida) In particolare, si è evidenziato che:

- ai fini dell'avvio della procedura di gara, deve imprescindibilmente essere adottata la determina a contrarre; in tale atto, devono essere specificati, tra l'altro, gli elementi essenziali del contratto da stipulare (quali, l'importo a base d'asta e l'oggetto dell'affidamento), la tipologia di procedura da seguire (procedura in economia/procedura aperta/procedura ristretta), i criteri di selezione delle offerte (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa); nel caso di affidamenti in economia con procedure negoziate, devono anche essere indicati le modalità ed i criteri obiettivi per la selezione degli operatori economici da invitare;
- i bandi e le lettere di invito devono necessariamente contenere le informazioni indicate al paragrafo 1.2.4 delle Linee Guida; peraltro, in proposito si coglie l'occasione per sottolineare che va inserita nel bando o nelle lettere di invito la clausola con la quale la stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d'obbligo, e cioè di chiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art.132 del Codice degli Appalti, per i lavori, e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010). In carenza di tale clausola, la scuola non potrà avvalersi del quinto d'obbligo in quanto ciò si risolverebbe in una violazione dei principi comunitari in materia di appalto.

¹ Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla circostanza che mentre per i servizi soggetti all'applicazione del Codice degli Appalti ed indicati nell'Allegato II A, la soglia di rilevanza comunitaria è pari a 134.000,00 euro (cfr. art. 28, comma 1, lettera a), diversamente per i servizi esclusi la soglia di rilevanza comunitaria è pari a 207.000,00 euro (cfr. art. 28, comma 1, lettera b, punto b.2).

Si raccomanda altresì di prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite nelle Linee Guida in merito ai criteri di aggiudicazione (prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa), chiarendo che – nel caso in cui si scelga il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – occorre indispensabilmente nominare formalmente una commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice degli Appalti. Tale nomina deve sempre avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (paragrafo 1.2.6 delle Linee Guida).

Da ultimo, quanto alla forma dei contratti di appalto, si rammenta che a seguito della modifica dell'art. 11, comma 13, del codice degli appalti, qualora si decida di stipulare il contratto avvalendosi di un ufficiale rogante, la stipula deve avvenire in modalità elettronica, a pena di nullità del contratto. Resta inteso che qualora si stipuli il contratto in forma di scrittura privata, questa previsione non trova applicazione.

2) Affidamenti in economia per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture

In data 4 luglio 2012, è stata emanata la nota prot. AOODBAI/10565 “*Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii. (il “Codice degli Appalti”), dell'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il “Regolamento di Attuazione”), e dell'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il “Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”) - Precisazioni acquisti in rete*”.

Il provvedimento è indirizzato alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'ambito dei PON FSE e PON FESR, ma le indicazioni fornite interessano tutte le Istituzioni Scolastiche che decidano di avvalersi di procedure in economia.

Nello specifico, si sono forniti chiarimenti in merito alle procedure di cui le Istituzioni Scolastiche possono avvalersi ai fini delle acquisizioni in economia di lavori, servizi – ivi compresi quelli di ingegneria ed architettura - e beni. In sintesi, si è evidenziato che:

- 1) per importi pari o superiori a 40.000 Euro e fino, per i lavori, a 200.000 Euro e, per servizi e forniture, a 134.000 Euro, ci si può avvalere della procedura di cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del Codice degli Appalti, e cioè consultare, mediante invito almeno 5 operatori individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (e dunque sulla base di criteri obiettivi);
- 2) sotto i 40.000 Euro, è possibile procedere all'affidamento previa acquisizione di tre preventivi ai sensi dell'art. 125, comma 11, e dell'art. 34 del DI 44/2001; in ogni caso i soggetti da invitare vanno individuati nel rispetto dei principi comunitari e dunque sulla base di criteri obiettivi;
- 3) sotto i 2.000 euro o sotto la maggiore soglia fissata dal Consiglio di Istituto, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice e dell'art. 34 del DI 44/2001; anche in tal caso andranno rispettati i principi comunitari ai fini della individuazione dell'affidatario.

Con particolare riferimento ai servizi di ingegneria ed architettura, si è sinteticamente rappresentata la disciplina prevista dall'art. 267 del DPR 201/2010.

Quanto alle modalità di selezione, si è chiarito che, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari occorre svolgere una indagine di mercato ovvero una procedura per la formazione di un elenco di operatori economici.

Si coglie l'occasione per raccomandare di trasmettere le lettere di invito secondo modalità idonee

a garantire l'effettività della comunicazione (a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax o posta certificata) nonché di conservare agli atti i documenti attestanti la trasmissione e l'avvenuta ricezione delle lettere di invito ai fini dei successivi controlli.

Quanto agli obblighi di pubblicità e comunicazione, si sottolinea che, come evidenziato nella circolare in commento - per affidamenti di importo superiori a 40.000 euro mediante cottimo fiduciario (di cui al precedente punto a)) – il Codice degli Appalti e dal D.P.R. 207/2010 prevedono che l'esito degli affidamenti mediante cottimo è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul proprio sito (ai sensi dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 per i servizi e le forniture e, dell'art. 173, comma 2, per i lavori); mentre deve escludersi l'applicabilità degli ulteriori obblighi di pubblicità e di comunicazione stabiliti dall'art. 124 del Codice degli Appalti.

Per importi superiori a 50.000,00 euro, sussiste l'obbligo di invio all'Osservatorio dell'AVCP dei dati di cui all'articolo 7, comma 8, del Codice degli Appalti.

Si fa in ogni caso presente che restano salvi gli ulteriori obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa (cfr. in particolare gli obblighi derivanti dalla legge 190/2012 e dal D. Lg. 33/2013).

Si raccomanda di inserire nel contratto stipulato con le agenzie/fornitori le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in coerenza con all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e con gli indirizzi di vigilanza espressi dall'AVCP nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011; tale clausola è inclusa nei modelli allegati alla circolare.

Si evidenzia, infine, che le considerazioni di cui alla nota prot. AOODBAI/10565, oggetto di commento, relative all'approvvigionamento tramite convenzioni Consip devono ritenersi superate; al riguardo, allo stato, occorre fare riferimento alla nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 ed alla nota prot. AOODGAI del 20 marzo 2013, il cui contenuto è sinteticamente rappresentato al successivo paragrafo 3.

3) Approvvigionamenti di beni/servizi tramite convenzioni CONSIP

Con la nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 *“Fondi strutturali europei 2007/2013. Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni Consip. Obbligo per le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro”* e la nota prot. AOODGAI del 20 marzo 2013 *“Fondi strutturali europei 2007/2013. Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012”*, il MIUR ha fornito precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.

Si tratta di due note indirizzate alle Regioni Obiettivo Convergenza per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'ambito dei PON FSE e PON FESR, ma le indicazioni in esse contenute possono essere estese alle acquisizioni di beni e servizi da parte delle scuole in genere.

In tale sede, si è richiamata l'attenzione sulla circostanza che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessitano utilizzando le convenzioni messe a disposizione da Consip; ciò sia per gli acquisti di valore inferiore che di valore superiore alla soglia comunitaria. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti scolastici che li hanno stipulati. Alla luce del mutato quadro normativo, pertanto, il ricorso a procedure autonome di acquisto (i.e. extra Consip) ha carattere eccezionale.

Peraltro, con la nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, si è provveduto a precisare in quali ipotesi, alla luce del novellato quadro normativo di riferimento, sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni

previste; e cioè:

- ⤴ in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- ⤴ qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
- ⤴ laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

4) Obblighi di pubblicazione e comunicazione nel caso di procedure “sopra soglia” per l'acquisizione di beni e servizi - Espletamento di gare d'appalto suddivise in lotti funzionali

Con la nota prot. AOODGAI 6785 del 17 giugno 2013 “*Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013, PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento”, Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell'azione Scuol@ 2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale – Precisazioni in merito alle procedure di gara per la realizzazione dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con la circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013*”, sono state fornite indicazioni in merito alla procedure che le scuole beneficiarie dei finanziamenti a valere sull'Asse I, Obiettivo A, sono tenute a seguire per acquisire i beni/servizi funzionali alla realizzazione dei progetti.

La nota in questione, in considerazione del proprio tenore:

- 1) costituisce un punto di riferimento per tutte le scuole che debbano procedere ad affidamenti di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come indicata nel paragrafo “Premesse – La normativa di riferimento”. Nello specifico, di particolare utilità è la ricognizione svolta, nell'allegato alla circolare, in merito ai principali obblighi prescritti dalla normativa di settore in relazione alla pubblicazione degli atti di gara relativi alla procedura di acquisto di beni/servizi sopra soglia ed alle relative comunicazioni, obblighi questi il cui mancato adempimento può determinare l'illegittimità dell'intera procedura e l'inammissibilità della spesa;
- 2) può essere un valido strumento di guida con riferimento ad ogni tipo di procedura - a prescindere dalla circostanza che il relativo importo sia sopra o sotto la soglia di rilevanza comunitaria come indicata nel paragrafo “*Premesse – La normativa di riferimento*” - al fine di orientarsi nella lettura degli obblighi di comunicazione prescritti recentemente dalla Legge 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, e dal D. Lgs. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. Si fa tuttavia presente che per gli affidamenti in economia, la disciplina presenta alcune differenze, tra le quali, in particolare, si sottolineano:
 - l'obbligo di pubblicare sul sito la determina a contrarre (art. 37, comma 2, della D. Lgs. 33/2013);
 - una modalità procedurale semplificata, per il 2013, per l'assolvimento degli adempimenti nei confronti dell'AVCP previsti dalla Legge 190/2012 (si rinvia, in proposito, alla

delibera n. 26 del 22 maggio 2013, art. 4).

Si evidenzia, peraltro, che la rappresentazione fornita non può considerarsi esaustiva e dunque occorre sempre fare riferimento alla normativa di settore.

Ancora, sempre nel contesto di tale nota, si sono fornite sintetiche indicazioni in merito alla disciplina prevista per gli appalti suddivisi in lotti funzionali (art. 29, comma 8). Nello specifico, si è chiarito che nell'ipotesi in cui, le Istituzioni Scolastiche, in considerazione della complessità dei progetti di attuare, ritengano che vi siano i presupposti per suddividere in lotti l'appalto - al fine di determinare la soglia comunitaria e scegliere la procedura di gara idonea - i lotti dovranno essere considerati come parte di un progetto di acquisizione unitario. Ciò significa che se la somma degli importi dei singoli lotti risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria o l'Istituzione Scolastica dovrà avvalersi delle procedure di gara previste per gli appalti di rilevanza comunitaria (procedure aperte o ristrette). Si è provveduto anche ad evidenziare le limitate ipotesi di deroga alla regola in questione.

5) Procedure selettive per i c.d. servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti

Nell'ambito di molteplici note e, da ultimo, nelle note prot. n. AOODGAI/11547 dell'8 novembre 2013 e prot. n. AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014, questo Ufficio ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l'affidamento di appalti di servizi che rientrano nell'ambito dell'Allegato II B al Codice degli Appalti e, dunque, sono parzialmente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti (c.d. servizi esclusi).

Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui alla predetta nota, occorre difatti acquisire anche servizi di formazione, alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto via ferrovia, ovvero servizi di agenzia di viaggi², i quali rientrano nel novero dei servizi di cui all'Allegato II B del Decreto Leg. vo 163/2006.

Dette indicazioni possono avere rilevanza per tutte le Istituzioni Scolastiche che verifichino che i servizi da acquisire siano rientrino nel novero dei c.d. servizi esclusi.

Il Codice degli Appalti individua una disciplina a cui comunque occorre attenersi nell'espletamento di gare per l'acquisizione di servizi esclusi.

Al riguardo si premette che anche con riferimento ai servizi esclusi, l'art. 28 del Codice degli Appalti, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1336/2013, fissa una soglia di rilevanza comunitaria in un importo pari a 207.000 euro (cfr. il paragrafo "*Premesse – La normativa di riferimento*"). Tuttavia tale soglia acquisisce rilevanza unicamente per quel che riguarda le modalità di pubblicità post gara e le indicazioni di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02 di cui al successivo punto (B), mentre per tutto il resto la disciplina trova applicazione a prescindere dalla soglia di rilevanza comunitaria (cfr. punto (A)).

Ciò posto, la disciplina relativa ai servizi esclusi può essere così sintetizzata:

- (A) l'affidamento dei servizi esclusi deve sempre avvenire, a prescindere dalla soglia di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (ai sensi dell'art. 27, comma 1, prima parte, del Codice degli Appalti). Il Codice poi richiama alcune regole operative che comunque devono essere rispettate ai fini delle acquisizioni in parola; nello specifico:
- l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto (art. 27, comma 1, seconda parte, del Codice

² Dunque, quanto ci si avvale di agenzie di viaggi si è sempre nell'ambito dei servizi esclusi, anche se il servizio richiesto all'agenzia di viaggi rientra nell'allegato II A (per esempio, trasporto aereo o terrestre).

degli Appalti); al riguardo, si è raccomandato di trasmettere le lettere di invito secondo modalità idonee a garantire l'effettività della comunicazione (a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax o posta certificata) nonché di conservare agli atti i documenti attestanti la trasmissione e l'avvenuta ricezione delle lettere di invito ai fini dei successivi controlli;

- l'affidamento è assoggettato alle norme del Codice degli Appalti relative alle specifiche tecniche. Le specifiche tecniche, a mente dell'art. 68 del Codice degli Appalti, devono essere obbligatoriamente indicate nei documenti di gara e consistono nei requisiti tecnici afferenti in particolare i livelli di qualità, di sicurezza etc. che nel loro insieme caratterizzano il servizio richiesto e che consentono alle istituzioni scolastiche di verificarne la rispondenza all'uso al quale il servizio è destinato (art. 20, comma 1, del Codice degli Appalti);
- occorre in ogni caso agire in conformità ai principi di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice medesimo e dunque l'affidamento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle norme del codice civile;

(B) unicamente per i servizi esclusi che superino la soglia di rilevanza comunitaria (che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 28 del Codice degli Appalti, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1336/2013, è pari a 207.000 euro):

- l'affidamento è assoggettato alle norme sugli avvisi di avvenuta aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 65 del Codice degli Appalti (art. 20, comma 1, del Codice degli Appalti); tale obbligo non sussiste per gli appalti relativi a servizi esclusi di importo inferiore a 207.000 euro;
- devono rispettarsi le indicazioni di cui alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (2006/C 179/02), in merito ai presidi da adottare per garantire il rispetto dei principi comunitari nella gestione di procedure di affidamento di servizi esclusi "sopra soglia".

Ciò premesso, si è altresì sottolineato che è comunque in facoltà delle Istituzioni Scolastiche procedere utilizzando le procedure già formalizzate nel Codice degli Appalti e, in particolare, procedure idonee a garantire il rispetto dei principi sopra enucleati (cottimo fiduciario, procedura aperta o ristretta), sulla base di valutazioni di opportunità. La procedura più adeguata - considerata la necessità di invitare almeno 5 soggetti e con particolare riferimento alle ipotesi di importi a base d'asta di esiguo valore - appare la procedura di cottimo fiduciario disciplinata dall'art. 125 del Codice degli Appalti, con riferimento alla quale si è provveduto a fornire modelli (cfr. Circolare AOODGAI/10565 del 4/07/2012).

Tuttavia, in considerazione dei vantaggi che discendono dalla disciplina "attenuata" prevista per i servizi esclusi, si raccomanda alle scuole di richiamare nei documenti di gara unicamente gli articoli relativi ai servizi esclusi (art. 20, comma 1, e 27 del Codice degli Appalti) e, qualora si scelga di utilizzare i modelli messi a disposizione dal MIUR sopra richiamati, di espungere ogni riferimento all'art. 125 del Codice degli Appalti. Si richiama l'attenzione altresì sulla necessità di identificare i servizi esclusi avvalendosi della nomenclatura del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento CE n. 213/2008.

Nel caso si scelga di avvalersi di procedure "codificate" (cottimo, procedura aperta o ristretta), la stazione appaltante rimane vincolata alla procedura prescelta nel bando e a tutti gli adempimenti ad essa connessi previsti dalla normativa di riferimento. Così, per esemplificare, qualora, le scuole decidano di richiamare la specifica disciplina del cottimo fiduciario nei documenti di gara, le stesse dovranno rigorosamente attenersi alla prescrizioni di cui all'art. 125 del Codice degli Appalti.

6) Garanzie assicurative relative all'attività di RUP acquisibili con oneri a valere sugli importi finanziati nell'ambito del PON FESR

Con nota prot. n. AOODGAI/2833 Roma, 8 marzo 2013, “PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento", Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” e POR FESR delle Regioni appartenenti all’obiettivo Convergenza - Garanzie assicurative a copertura delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e chiarimenti in merito alla nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013”, sono stati forniti chiarimenti in merito all'acquisizione della copertura assicurativa dei rischi correlati allo svolgimento delle attività svolte dal RUP nell'ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sul PON/POR FESR, Asse II, chiarendo entro quali limiti sia possibile che i relativi oneri trovino copertura finanziaria negli importi ammessi per i piani di intervento.

Nello specifico, la copertura assicurativa, con oneri a carico degli Istituti Scolastici ed a valere sugli importi ammessi con riferimento ai piani di intervento:

- ♣ può avere ad oggetto la responsabilità civile professionale per rischi correlati allo svolgimento delle attività di verifica della progettazione demandate al RUP, ai sensi dell'obbligo sancito all'art. 112, comma 4 bis, del D. Lgs. 163/2006;
- ♣ non può mai estendersi ai profili di responsabilità amministrativo – contabile del dipendente preposto al ruolo di RUP nei confronti dell'Istituzione Scolastica medesima o di altra amministrazione.

7) Corresponsione dei corrispettivi relativi a contratti d'appalto da parte delle Istituzioni Scolastiche - Chiarimenti in merito agli obblighi di verifica ed all'intervento sostitutivo delle Istituzioni Scolastiche nel caso di inadempimento, da parte del contraente creditori, di obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali o di obblighi contributivi nei confronti di soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto

Con la nota prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012 “Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia – Intervento sostitutivo delle Istituzioni Scolastiche in qualità di stazioni appaltanti in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in fase di liquidazione di SAL o di fatture”, sono state rese le indicazioni in oggetto.

In particolare, in tale sede, si è provveduto ad evidenziare quanto segue.

Le Istituzioni Scolastiche, in qualità di stazioni appaltanti, prima di procedere al pagamento di corrispettivi per lavori, servizi o forniture, sono tenute:

- (i) per corrispettivi superiori 10.000 euro, a verificare, per il tramite di Equitalia mediante una procedura di registrazione sul portale www.acquistinretepa.it, se il creditore risulti adempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali;
- (ii) in via generale, ad acquisire d'ufficio il DURC al fine di accertare se il creditore risulti in regola con i contributi relativi a soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto;

Successivamente, qualora all'esito della verifica in merito agli obblighi derivanti da cartelle esattoriale (di cui sub (i)):

- Equitalia risponda che non risulta un inadempimento o non fornisca risposta entro 5 giorni feriali dalla richiesta, l'Istituzione Scolastica procede al pagamento; diversamente,
- Equitalia risponda che sussiste inadempimento, l'Istituzione Scolastica sospende il pagamento sino alla concorrenza dell'ammontare del debito, in attesa della notifica, da parte dell'agente di riscossione competente per territorio, dell'ordine di pagare l'importo corrispondente al debito direttamente all'agente di riscossione medesimo; se la notifica non

interviene nei 30 giorni successivi, l'Istituzione Scolastica procede al pagamento del corrispettivo al contraente creditore.

Quando, all'esito dell'accertamento in merito alla regolarità contributiva (di cui sub (ii)), risulti che il contraente creditore (ivi compreso il subappaltatore) non è in regola con i versamenti dovuti ad enti previdenziali o assicurativi in relazione a soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Istituzione Scolastica corrisponde, in via sostitutiva, a detti enti gli importi che il contraente creditore avrebbe dovuto versare a titolo di contributi e provvede a versare al contraente medesimo gli eventuali importi residui.

8) Procedure di selezione degli esperti

In merito alle procedure di selezione degli esperti sono state fornite precise indicazioni nella nota prot. n. AOODGAI/2449 del 15 marzo 2010, al rispetto delle quali si richiama l'attenzione delle Istituzioni Scolastiche nonché la circolare prot .n. AOODGAI/10304 del 26 giugno 2012 relativa all'ammissibilità della spesa.

Si coglie l'occasione, in questa sede, per sottolineare che anche, ai fini della selezione degli esperti occorre agire nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione.

In particolare, alla luce della tipologia di anomalie riscontrate con maggiore frequenza, si sottolinea ancora una volta che, nell'ambito dei documenti relativi alla procedura selettiva, devono necessariamente prevedersi criteri di selezione obiettivi e pertinenti rispetto all'oggetto dell'incarico da affidare. Pertanto, non è possibile avvalersi di criteri quali la pregressa esperienza in materia di PON ovvero la qualità di docente interno all'istituzione scolastica. Come già indicato nelle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013", emanate nel 2009, si richiama l'attenzione sulla necessità di evitare il ricorso a simili criteri che non costituiscono elementi utili ai fini della valutazione dell'expertise richiesta e si risolvono in una immotivata ed arbitraria restrizione della concorrenza.

Si rammenta inoltre che, oltre ai criteri di selezione, nell'ambito dei documenti relativi alla procedura, dovranno essere indicati i punteggi attribuibili, nel rispetto del principio di trasparenza.

Si richiama infine l'attenzione sulla nota prot. n. AOODGAI/11498 del 7 novembre 2013 recante chiarimenti in merito all'utilizzo della posta elettronica certificata per le procedure di selezione di esperti o altri soggetti nell'ambito dei PON.

F.to IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi